

DECISIONI

DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO

del 17 giugno 2010

relativa all'esame, da parte di una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, delle modifiche dei trattati proposte dal governo spagnolo per quanto riguarda la composizione del Parlamento europeo, senza convocazione di una convenzione

(2010/350/UE)

IL CONSIGLIO EUROPEO,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 48, paragrafo 3,

visto il progetto inteso a modificare i trattati sottoposto dal governo spagnolo al Consiglio il 4 dicembre 2009 e trasmesso dal Consiglio al Consiglio europeo il 7 dicembre 2009,

vista l'approvazione del Parlamento europeo in merito alla non convocazione di una convenzione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

previa notificazione del progetto ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Commissione europea ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) Il 4 dicembre 2009, a seguito delle conclusioni del Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008 e del 18 e 19 giugno 2009, il governo spagnolo ha sottoposto, a norma dell'articolo 48, paragrafo 2, prima frase, del trattato sull'Unione europea (TUE), un progetto inteso a modificare i trattati per quanto riguarda la composizione del Parlamento europeo.

(2) Il 7 dicembre 2009, a norma dell'articolo 48, paragrafo 2, terza frase, TUE, il suddetto progetto è stato trasmesso dal Consiglio al Consiglio europeo. Esso è stato altresì notificato ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ Approvazione del 6 maggio 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere del 6 maggio 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere del 28 aprile 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) Il 10 e 11 dicembre 2009 il Consiglio europeo ha deciso, a norma dell'articolo 48, paragrafo 3, primo comma, TUE, di consultare il Parlamento europeo e la Commissione sulle modifiche proposte. Ha inoltre deciso, a norma dell'articolo 48, paragrafo 3, secondo comma, TUE, di chiedere l'approvazione del Parlamento europeo in merito all'intenzione di non convocare una convenzione in quanto ciò, a suo parere, non era giustificato dall'entità delle modifiche proposte. Lettere a tali fini sono state inviate dal presidente del Consiglio europeo il 18 dicembre 2009.

(4) Il 6 maggio 2010 il Parlamento europeo ha adottato un parere favorevole alle modifiche proposte. Ha altresì approvato la decisione di non convocare una convenzione in quanto ciò non è giustificato dall'entità delle modifiche proposte. Il 28 aprile 2010 la Commissione ha adottato un parere favorevole alle modifiche proposte.

(5) È pertanto opportuno che, a norma dell'articolo 48, paragrafo 3, TUE, il Consiglio europeo decida che una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri esamini le modifiche proposte dal governo spagnolo, definisca il mandato della conferenza e decida di non convocare una convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Consiglio europeo decide che una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri esamini le modifiche all'articolo 2 del protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica per quanto riguarda la composizione del Parlamento europeo proposte dal governo spagnolo il 4 dicembre 2009, nei termini di cui all'allegato della presente decisione, che costituirà il mandato della suddetta conferenza. Data l'entità delle modifiche proposte, non si procede alla convocazione di una convenzione a norma dell'articolo 48, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 17 giugno 2010.

Per il Consiglio europeo

Il presidente

H. VAN ROMPUY

ALLEGATO

PROGETTO

PROTOCOLLO

che modifica il protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica

IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA Ceca,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
LA REPUBBLICA DI UNGHIERA,
MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
DENOMINATI «LE ALTE PARTI CONTRAENTI»,

CONSIDERANDO che, alla luce del fatto che il trattato di Lisbona è entrato in vigore successivamente alle elezioni del Parlamento europeo del 4-7 giugno 2009 e secondo quanto previsto nella dichiarazione adottata dal Consiglio europeo nella riunione dell'11 e 12 dicembre 2008 e nell'accordo politico raggiunto dal Consiglio europeo nella riunione del 18 e 19 giugno 2009, occorre prevedere disposizioni transitorie riguardanti la composizione del Parlamento europeo fino alla scadenza della legislatura 2009-2014,

CONSIDERANDO che tali disposizioni transitorie devono permettere agli Stati membri il cui numero di membri del Parlamento europeo sarebbe stato più elevato se il trattato di Lisbona fosse stato in vigore al momento delle elezioni del Parlamento europeo del giugno 2009 di disporre del numero adeguato di seggi supplementari e di occuparli,

TENUTO CONTO del numero di seggi per Stato membro previsto nel progetto di decisione del Consiglio europeo su cui hanno dato il loro accordo politico il Parlamento europeo l'11 ottobre 2007 e il Consiglio europeo (dichiarazione n. 5 allegata all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona) e tenuto conto della dichiarazione n. 4 allegata all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona,

CONSIDERANDO che occorre creare, per il periodo restante tra la data di entrata in vigore del presente protocollo e la scadenza della legislatura 2009-2014, i diciotto seggi supplementari previsti per gli Stati membri interessati dall'accordo politico raggiunto dal Consiglio europeo nella riunione del 18 e 19 giugno 2009,

CONSIDERANDO che, a tal fine, è opportuno consentire un superamento provvisorio rispettivamente del numero di membri del Parlamento europeo per Stato membro e del numero massimo di membri del Parlamento europeo previsti sia dai trattati in vigore al momento delle elezioni del Parlamento europeo del giugno 2009 sia dall'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, del trattato sull'Unione europea, quale modificato dal trattato di Lisbona,

CONSIDERANDO che occorre altresì fissare le modalità che permetteranno agli Stati membri interessati di occupare i seggi supplementari provvisoriamente creati,

CONSIDERANDO che, trattandosi di disposizioni transitorie, occorre modificare il protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:

Articolo 1

L'articolo 2 del protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1. Per il periodo della legislatura 2009-2014 restante alla data di entrata in vigore del presente articolo, e in deroga all'articolo 189, secondo comma, e all'articolo 190, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 107, secondo comma, e all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, che erano in vigore al momento delle elezioni del Parlamento europeo del giugno 2009, e in deroga al numero di seggi previsti all'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, del trattato sull'Unione europea, ai 736 seggi esistenti sono aggiunti i diciotto seggi seguenti, con conseguente aumento provvisorio del numero totale dei membri del Parlamento europeo a 754 fino alla scadenza della legislatura 2009-2014:

Bulgaria	1	Paesi Bassi	1
Spagna	4	Austria	2
Francia	2	Polonia	1
Italia	1	Slovenia	1
Lettonia	1	Svezia	2
Malta	1	Regno Unito	1

2. In deroga all'articolo 14, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, gli Stati membri interessati designano le persone che occuperanno i seggi supplementari previsti al paragrafo 1 secondo le rispettive legislazioni nazionali a condizione che tali persone siano state elette a suffragio universale diretto:

a) con elezione a suffragio universale diretto ad hoc nello Stato membro interessato, secondo le disposizioni applicabili per le elezioni del Parlamento europeo;

b) con riferimento ai risultati delle elezioni del Parlamento europeo del 4-7 giugno 2009;

oppure

c) attraverso la nomina del numero richiesto di membri da parte del parlamento nazionale dello Stato membro interessato, al proprio interno, secondo la procedura fissata da ciascuno degli Stati membri interessati.

3. In tempo utile prima delle elezioni del Parlamento europeo del 2014, il Consiglio europeo adotta, conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, del trattato sull'Unione europea, una decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo.»

Articolo 2

Il presente protocollo è ratificato dalle Alte parti contraenti conformemente alle rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il governo della Repubblica italiana.

Il presente protocollo entra in vigore, se possibile, il 1° dicembre 2010, se tutti gli strumenti di ratifica sono stati depositati, altrimenti il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procede per ultimo a tale formalità.

Articolo 3

Il presente protocollo, redatto in unico esemplare in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, è depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Fatto a ..., addì ...
